



Comune di Melicuccà
Provincia di Reggio Calabria

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con C.C. n. 09 del 26.04.2012



Art. 1

LOCALIZZAZIONE, CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

L'Amministrazione Comunale di Melicuccà istituisce nell'ambito del proprio territorio un mercato settimanale di tipo misto (Alimentare e Non Alimentare) su area pubblica non coperta, da svolgersi tutti i **giovedì**, nella fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 13,00. Nel suddetto mercato settimanale si svolgeranno le attività indicate negli att. artt. 27, 28, 29, 30 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114. La sua localizzazione è in atto individuata lungo Via Vittorio Emanuele II. La superficie complessiva dell'area mercantile sarà di mq. 500, la superficie complessiva dei posteggi sarà di mq. 210. Le caratteristiche del mercato sono, inoltre, riportate nell'allegata planimetria redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale, che fa parte integrante del presente regolamento e nella quale sono evidenziati: l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza, la superficie complessiva, la dislocazione con la quale sono identificati i singoli posteggi.

Art. 2

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

Le domande di rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio, all'interno del mercato, devono essere inoltrate a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con deposito presso l'ufficio protocollo del comune, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio online dell'Ente dell'apposito bando comunale contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza e ubicazione ed i criteri di priorità di accoglimento delle istanze.

Il comune è tenuto ad esaminare le istanze regolarmente pervenute ed a redigere una graduatoria tenendo conto nell'ordine dei seguenti criteri:

1. Residenza o domicilio, da almeno due anni, del titolare o legale rappresentante dell'azienda nel Comune di Melicuccà;
2. Anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;
3. Ordine cronologico riferito alla data di ricezione delle domande (farà fede il numero di protocollo comunale).

Gli spazi progressivamente numerati saranno assegnati agli eventi diritto.

Coloro che non rispettano lo spazio loro assegnato e che per due volte saranno verbalizzati dalle autorità competenti perderanno il diritto al posteggio senza rimborso del canone versato

Nel caso di soppressione di determinati posteggi, i titolari di concessione hanno priorità assoluta nell'assegnazione di nuovi posti comunque disponibili, indipendentemente dal settore merceologico trattato.

Art. 3

PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

L'assegnazione dei posteggi ai produttori agricoli è effettuata, nel rispetto della legge 9 febbraio 1963 n. 59, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e ed in caso di parità di data sulla base della maggiore anzianità di autorizzazione rilevata dalla data di rilascio. L'assegnazione del posteggio su richiesta dell'interessato può avere durata temporale. In assenza di una precisa dichiarazione circa la temporaneità dell'assegnazione del posteggio, il concessionario si impegna a comunicare almeno un mese prima la rinuncia al posto assegnato.

Ai titolari di concessione per posteggi di cui al presente articolo è fatto obbligo di comprovare la qualifica di agricoltori mediante l'esibizione di un certificato rilasciato dal Comune di residenza.

ART. 4

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI

I posteggi non occupati dal titolare o in attesa di formulazione della graduatoria di cui all'art.2 del presente regolamento, sono assegnati secondo il seguente ordine di priorità e nel rispetto dei criteri previsti dal comma 4, dell'art. 6 della Legge Regionale 11 giugno 1999 n.18:

- a) maggiore numero di presenze effettuate nel mercato;
- b) operatore residente nel Comune di Melicuccà;
- c) maggiore anzianità nell'esercizio dell'attività, desumibile dall'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Art. 5

TARIFFE PER LA OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Ai concessionari dei posteggi compete il pagamento del canone annuale da effettuarsi anticipatamente e non oltre il 30 settembre di ogni anno, eventualmente a discrezione dell'Amministrazione Comunale da pagarsi in due rate. L'importo sarà determinato sulla base della tariffa applicata dal Comune, ai sensi del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446, per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Il mancato pagamento della tassa di concessione entro il termine previsto del presente regolamento comporta la decadenza del diritto di occupare il posteggio.

Art. 6

NORME DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE

Il mercato sarà gestito dal Comune che assicurerà l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi necessari.

Tuttavia l'Amministrazione Comunale può provvedere con apposita deliberazione di affidare la organizzazione e/o la gestione a terzi, ai sensi e per gli effetti del comma 7, dell'art. 11, della Legge Regionale 11 giugno 1999 n. 18.

Spetta comunque agli uffici comunali preposti la facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti ed agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale o in virtù delle funzioni ad essi attribuite dalla dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.

Il servizio di vigilanza è di competenza della Polizia Municipale e, ove se ne ravvisi la necessità, anche delle altre forze di polizia che di concerto, o in maniera autonoma, potranno intervenire per controllare che l'attività mercantile si svolga nel rispetto della vigente normativa in materia e del presente regolamento.

Il servizio di vigilanza igienico – sanitaria è svolto, nell'ambito delle proprie competenze dall'Azienda Sanitaria di Reggio Calabria.

I concessionari non possono occupare superfici maggiori o diverse da quelle assegnategli. In particolare non possono e non devono occupare anche con piccole sporgenze spazi comuni riservati al transito.

Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore ai 2,20 metri e non possono sporgere fuori dallo spazio assegnato.

E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatta eccezione per quelli atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, compact disc e similari, a condizione che il volume sia tale da non recare disturbo agli altri operatori.

E' consentito mantenere nel posteggio i propri autoveicoli per l'attività di vendita, siano essi attrezzati o non attrezzati, a condizione che sostino entro lo spazio assegnato.

Ogni operatore deve presentarsi nell'area di mercato in tempo ragionevole per dare la possibilità agli altri operatori di occupare il posto assegnato ed essere pronti, per lo svolgimento dell'attività, sin dall'inizio dell'orario di vendita, così come determinato dal Sindaco.

In nessun caso e per nessun motivo può essere ceduto il diritto all'occupazione del posteggio.

Art. 7

REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione viene revocata nei seguenti casi:

1. quando l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività;
2. quando l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga non superiore a sei mesi in caso di comprovata necessità;
3. quando trattandosi di subingresso l'attività non venga ripresa entro un anno dalla data del trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa;
4. quando l'operatore non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio di leva;

Il Comune, avuta notizia di una delle fattispecie di revoca, la comunica, in via preventiva, all'interessato, il quale, entro trenta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, deve far pervenire eventuali contro deduzioni. Decorso tale termine il comune adotta il provvedimento di revoca.

E' inoltre previsto che si possa procedere alla revoca per motivi di pubblico interesse. In tal caso al concessionario verrà assegnato un nuovo posteggio tra quelli eventualmente disponibili in quanto non assegnati o mediante l'istituzione di un nuovo posteggio nell'area del mercato.

Art. 8

RISPETTO DELLA NORMATIVA IGIENICO – SANITARIA

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico – sanitario stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. Il mancato rispetto delle norme igienico – sanitarie dà luogo all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme ed alla sospensione della concessione del posteggio sino ad acquisizione dei requisiti mancanti che devono essere conseguiti entro sei mesi pena la revoca della concessione.

Al concessionario è fatto obbligo di tenere pulito il posto assegnato e di lasciare i rifiuti in buste appositamente destinate, se trattasi di sostanze alimentari, e/o in cartoni, se trattasi di altra merce, che saranno ritirati dagli addetti alla pulizia dell'area mercantile.

I trasgressori che per due volte saranno verbalizzati perderanno il diritto di posteggio e non avranno diritto al rimborso del canone e per i successivi due anni saranno esclusi dalle graduatorie dei mercati.

Art. 9

DURATA DELLE CONCESSIONI

Le concessioni di posteggio, hanno validità quinquennale e si intendono rinnovate automaticamente alla scadenza salvo diversa disposizione del Comune.

ART. 10

FESTEGGIAMENTI CIVILI E RELIGIOSI, SAGRE E SIMILARI

Nell'ambito del territorio cittadino si svolgono festeggiamenti di tipo civile e religioso, in tali casi la concessione del posteggio è limitata al periodo della durata dell'evento.

Le domande di assegnazione del posteggio devono pervenire al protocollo generale del Comune, almeno 15 giorni prima della data di inizio della festa e dovranno contenere: gli estremi dell'autorizzazione con la quale si intende partecipare; la principale merceologia trattata. Il Comune decorso il termine per l'inoltro delle istanze, redige l a graduatoria tenuto conto nell'ordine dei seguenti criteri:

- a) anzianità di presenza effettiva, intesa come numero di volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in occasione di quella festa;
- b) anzianità di iscrizione al Registro Imprese;
- c) operatori che mettono in vendita prodotti tipici;

d) ordine cronologico di spedizione dell'istanza.

La graduatoria è affissa all'Albo comunale almeno 5 giorni prima della data di inizio dell'evento. I posteggi rimasti liberi, decorsa un'ora dall'orario stabilito per l'inizio delle attività, sono assegnati, nel rispetto dei criteri sopra indicati, agli operatori presenti seguendo l'ordine della graduatoria degli esclusi.

Al fine del pagamento per l'occupazione del suolo pubblico l'importo sarà determinato sulla base della tariffa applicata dal Comune, ai sensi del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 11

COMMERCIO ITINERANTE

E' di norma consentito l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante su tutte le strade e piazze della città, nel rispetto delle norme del codice della strada in materia di fermata e sosta.

L'orario del commercio in forma itinerante è determinato, con apposita ordinanza, dal Sindaco.

Art. 12

SANZIONI

In caso di violazioni al presente regolamento, si applicano le sanzioni previste dall'art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.114 e dall'art. 20 della Legge Regionale 11 giugno 1999 n.18.

Art. 13

NORMA FINALE

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.114 e della legge regionale 11 giugno 1999 n.18.

